

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI



COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 38
IN DATA 22/12/2014 E MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO
COMUNALE N° 6 IN DATA 04/04/2016

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI

INDICE

Titolo I - PRINCIPI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Competenze del Comune

Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 3 - Definizioni

Art. 4 - Ambito di applicazione

Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5 - Obblighi dei detentori di animali

Art. 6 – Maltrattamento e mancato benessere di animali

Art. 7 – Tutela della fauna selvatica

Art. 8 - Abbandono di animali

Art. 9 – Avvelenamento di animali

Art. 10 - Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute o maltrattati

Art. 11 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio

Art. 12 - Divieti e regolamentazione di esposizioni, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali

Art. 13 - Esposizione e commercializzazione di animali

Art. 14 - Inumazione di animali

Titolo IV - LIBERO ACCESSO DEGLI ANIMALI

Art. 15 - Accesso negli esercizi pubblici, commerciali, nei locali e uffici aperti al pubblico, nelle case di cura e sui mezzi di trasporto pubblico

Art. 16 - Accesso ai giardini pubblici, parchi e aree verdi

Art. 17 - Aree destinate ai cani

Art. 17-bis – Aree destinate ai cani – Comportamenti da tenere.

Titolo V - CANI

Art. 18 – Anagrafe canina – Smarrimento - Rinvenimento

Art. 19 - Attività motoria e rapporti sociali

Art. 20 - Dimensione dei recinti

Art. 21 - Guinzaglio e museruola

Art. 22 - Raccolta deiezioni

Titolo VI - GATTI

Art. 23 - Definizione dei termini usati nel presente titolo

Art. 24 - Tutela dei gatti liberi

Art. 25 - Colonie feline

Art. 26 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle responsabili.

TITOLO VII - EQUIDI, BOVINI, OVINI, SUINI E ANIMALI DA CORTILE

Art. 27 – Detenzione di equidi

Art. 28 – Detenzione e allevamento bovini, ovini, suini e animali da cortile.

Titolo VIII - VOLATILI

Art. 29 - Detenzione di volatili

Art. 30 – Dimensioni delle gabbie

Art. 31 – Protezione dei nidi

Titolo IX - ANIMALI ACQUATICI

Art. 32 - Ittiofauna

Art. 33 – Dimensioni e caratteristiche degli acquari

Titolo X - ANIMALI ESOTICI

Art. 34 - Tutela degli animali esotici

Titolo XI – PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI A FINI SCIENTIFICI

Art. 35 – Tutela degli animali allevati e/o utilizzati a fini scientifici.

Titolo XII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 - Sanzioni

Art. 37 – Utilizzo degli introiti delle sanzioni

Art. 38 - Vigilanza

Art. 39 – Disposizioni finali

Art. 40 - Entrata in vigore

Titolo I – PRINCIPI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il Comune, al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove, sostiene e incentiva iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.
2. Il Comune individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e, in particolare, verso le specie più deboli.
3. Il Comune opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione e, soprattutto, in quello rivolto all'infanzia e ai giovani, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con essi.
4. Il Comune incoraggia gli orientamenti di pensiero e culturali che attengono al rispetto ed alla tutela degli animali e promuovono iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
5. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.
6. Il Comune, ritenendo che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona umana, contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori di animali domestici. Contrasta altresì ogni comportamento finalizzato ad impedire la presenza di animali domestici all'interno del nucleo familiare e qualsiasi atto che ostacoli la serena convivenza fra la specie umana e quella animale, favorisce ed incentiva iniziative promosse da associazioni animaliste o da privati, volte alla sensibilizzazione e all'educazione dei suoi cittadini nei confronti degli animali e del loro rispetto.
7. Il Comune si impegna a favorire programmi di preparazione di cani per i disabili e l'utilizzazione degli animali da compagnia, ai fini della pet-therapy, effettuati da parte di persone e/o associazioni con cognizioni e competenze specifiche.
8. Ogni competenza in ambito di tutela degli animali sul territorio comunale, incluse attività di controllo, vigilanza e applicazione del presente regolamento, sono attribuite alla Polizia Locale, alla Polizia Provinciale, al Corpo Forestale dello Stato, alle Guardie Zoofile Volontarie nell'ambito delle attribuzioni di competenza così come definito nell'art. 6 comma 2 della Legge 189/2004.

Art. 2 - Competenze del Comune.

1. Al Comune di Trescore Balneario, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento, anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
2. Al Comune spettano altresì le competenze stabilite dalla legislazione in materia, in particolare dalla L.R. 33/2009 e s.m.i.

Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 3 - Definizioni

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le specie di animali vertebrati ed invertebrati, in ogni fase del ciclo vitale, tenuti in qualsiasi modo e detenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

Art. 4 - Ambito di applicazione.

Le norme di cui al presente regolamento si applicano agli individui di tutte le specie animali, se non diversamente regolate da disposizioni di legge, che si trovano o dimorano, anche temporaneamente, nel territorio del Comune di Trescore Balneario.

Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5 – Obblighi dei detentori di animali.

1. Chiunque detenga un animale è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le moderne conoscenze scientifiche, avuto riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso.
2. Gli animali, di proprietà o custoditi a qualsiasi titolo, devono essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario ed i proprietari devono porre in essere, per quanto possibile, le prescrizioni impartite.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo di animali, devono accudirli e alimentarli secondo le necessità tipiche della specie e della razza alla quale appartengono. Devono garantire un ricovero adeguato all'animale al riparo dalle intemperie, come meglio specificato nei successivi articoli.
4. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo di animali, devono prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni.
5. I proprietari e/o detentori di animali hanno il dovere di custodirli in modo che non danneggino o sporchino le proprietà pubbliche e private.

Art. 6 - Maltrattamento e mancato benessere di animali.

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni ed è altresì vietata qualsiasi azione che possa nuocere al benessere degli animali, come specificato in dettaglio e a mero titolo esemplificativo nei divieti di cui ai commi seguenti del presente articolo.
2. E' vietato custodire gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a variazioni termiche o rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
3. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali caratteristici della loro specie.
4. E' vietato custodire animali in terrazze o balconi senza idoneo riparo, custodirli in rimesse o cantine, oppure segregarli in contenitori inadeguati o scatole, anche se posti all'interno di appartamenti o di altri locali (anche commerciali) senza luce naturale ed adeguato ricambio d'aria.
5. E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita, se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario.
6. E' vietato detenere permanentemente animali in gabbia, ad eccezione di casi di trasporto, di ricovero per cure e di esposizione per la vendita da parte degli esercizi commerciali, osservando le disposizioni di cui all'art. 13; fanno eccezione uccelli e piccoli roditori, nonché animali che, per le loro caratteristiche, possono comportare elementi di pericolosità.
7. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli), che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie; è vietato l'uso di strumenti cruenti (collari elettrici con rilascio di scariche, collari con punte, ecc.) per l'addestramento di qualsiasi tipo di animale.
8. E' vietato l'addestramento degli animali inteso ad esaltare la naturale aggressività e/o la potenziale pericolosità di razze ed incroci di cani con spiccate attitudini aggressive.
9. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, fatto salvo quanto previsto dalle normative nazionali.
10. E' vietata su tutto il territorio comunale la colorazione di animali per qualsiasi scopo, la detenzione di animali colorati artificialmente e la loro vendita.
11. E' vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento, ad esclusione dei cani da assistenza.
12. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, nei vani portabagagli chiusi (ovvero non comunicanti con gli abitacoli) degli autoveicoli.
13. E' vietato trasportare e/o custodire animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità per gli animali di sdraiarsi e rigirarsi salvo parere scritto e

motivato di un medico veterinario il quale deve stabilire la data di inizio e fine del trattamento; è vietato il trasporto di animali in condizioni di sovraffollamento.

14. E' vietato custodire animali in autoveicoli in sosta senza adeguato ricambio d'aria. Per il periodo compreso tra i mesi primaverili e quelli estivi è vietato tenere animali in autoveicoli in sosta prolungata al sole. E' comunque sempre vietato tenere animali in autoveicoli in sosta per più di un'ora.

15. E' vietato esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo.

16. E' vietato detenere permanentemente al buio o permanentemente a luce artificiale gli animali; al fine dell'applicazione di tale divieto si deve tenere in considerazione la peculiare esigenza biologica della razza.

17. Gli atti di amputazione del corpo degli animali (quali taglio di coda e orecchie, onisectomia: ovvero taglio della prima falange del dito dei gatti, operazioni di recisione delle corde vocali) sono vietati quando motivati da ragioni estetiche e non curative, ovvero quando cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica degli stessi, salvo i casi, certificati da un medico veterinario, in cui l'intervento si renda necessario per prevenire o guarire malattie.

18. E' vietato utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti, nonché organizzare, promuovere o assistere a combattimenti tra animali.

Art. 7 - Tutela della fauna selvatica.

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della protezione della fauna selvatica, della pesca e delle normative sanitarie.

2. Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di anfibi e rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie e qualsiasi prelievo operato dai soggetti autorizzati dalla normativa regionale deve essere comunicato in anticipo al competente Ufficio.

3. La pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d'acqua, con presenza di mammiferi, uccelli, rettili o anfibi, deve sempre avvenire comunicando tale intenzione in anticipo alla data d'inizio dei lavori al competente ufficio per i necessari eventuali controlli che escludano danni agli animali.

4. E' vietato disturbare, catturare e danneggiare nelle aree di verde pubblico la fauna, ivi comprese tutte le specie di anfibi e rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve.

5. E' vietato utilizzare diserbanti e/o disseccanti per la pulizia di fossi e torrenti nonché sugli argini e cigli da questi per una distanza di massima piena di 10 metri.

Art. 8 - Abbandono di animali.

1. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi.

2. I cittadini che rinvencono animali, vaganti feriti, o in stato di difficoltà, devono segnalare l'evento alla Polizia Locale o al numero unico gratuito 112 che attiverà gli enti e gli organismi preposti per il recupero.

Art. 9 - Avvelenamento di animali.

1. E' severamente proibito utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare, abbandonare, spargere e depositare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive o esplosive, compresi vetri, plastiche e metalli. Il divieto si applica anche a qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce.

Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali, affiggendo cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione della relativa terapia di cura.

2. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, ha l'obbligo di segnalarlo ai soggetti previsti dalla legge o all'ufficio Polizia Locale, indicando, ove possibile, specie e numero degli animali coinvolti, la sintomatologia e, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

Art. 10 - Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute o maltrattati.

1. È vietato esercitare la pratica dell'accattonaggio esibendo animali di età inferiore ai quattro mesi, animali comunque in stato di incuria, di denutrizione, in precarie condizioni di salute, detenuti in evidenti condizioni di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono tenuti o in condizioni tali da suscitare pietà.

2. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, gli animali di cui al comma 1 saranno sottoposti a confisca e potranno essere affidati temporaneamente o a titolo definitivo dall'Ufficio competente ad Associazioni di volontariato animalista o privati cittadini che diano garanzia di buon trattamento.

Art. 11 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento. E' altresì vietata la cessione a qualsiasi titolo di animali in luoghi pubblici e cani non iscritti all'anagrafe canina.

Art. 12 - Divieti e regolamentazione di esposizioni, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.

1. E' vietata su tutto il territorio qualsiasi forma di esposizione, spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche.

2. Tale divieto non si applica ai circhi ed alle attività di spettacolo viaggiante, alle gare ippiche svolte in luoghi autorizzati, purché non ledano la dignità degli animali in esse impiegati e alle manifestazioni senza scopo di lucro organizzate da Associazioni animaliste iscritte all'Albo regionale del volontariato o Onlus con finalità di protezione degli animali per la adozione di animali, preventivamente autorizzate dal Comune.

3. E' vietato l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali e mostre.

4. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione immediata dell'attività e quindi definitiva, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

5. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 11 del presente regolamento.

Art. 13 - Esposizione e commercializzazione di animali.

1. E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di vendita di animali da compagnia di esporre animali dalle vetrine o all'esterno del punto vendita.

2. Gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale per il tempo ritenuto necessario, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti regolarmente a seconda della specie di acqua e di cibo.

3. Sono consentite le attività commerciali ambulanti ed occasionali inerenti la vendita di animali purchè vengano rispettate le norme di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli animali. Tale vendita deve essere svolta in posteggi sufficientemente distanti dai banchi di vendita e di somministrazione di alimenti e di bevande.
4. La vendita degli animali negli esercizi commerciali in possesso delle regolari autorizzazioni previste deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite all'articolo 5, al fine di evitare situazioni di stress o di sovraffollamento.
5. Gli esercizi commerciali devono osservare le disposizioni relative alle dimensioni minime delle gabbie dei volatili e degli acquari e quelle inerenti la detenzione degli animali stessi fissate dal presente regolamento.
6. Non potranno essere effettuate vendite e cessioni a qualsiasi titolo di animali a minori di anni diciotto.
7. L'attivazione degli impianti gestiti da privati per l'allevamento, l'addestramento, il commercio o la custodia di animali deve ottenere il parere dell'Ufficio competente ai fini di poter assicurare condizioni di benessere degli animali.

Art. 14 - Inumazione di animali

1. Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti è consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia in terreni privati solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive trasmissibili agli umani ed agli animali ai sensi del Regolamento CE n. 1069/2009 e con certificazione sanitaria. Sono fatte salve le norme relative agli adempimenti successivi al decesso degli animali.

Titolo IV - LIBERO ACCESSO DEGLI ANIMALI

Art. 15 - Accesso negli esercizi pubblici, commerciali, nei locali e uffici aperti al pubblico, nelle case di cura e sui mezzi di trasporto pubblico

1. Laddove una norma di legge non disponga diversamente, è consentito l'accesso degli animali d'affezione in tutti i luoghi pubblici, nei locali e uffici aperti al pubblico, su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti sul territorio del Comune e in tutti gli esercizi pubblici e commerciali ad esclusione dei locali appositamente destinati alla produzione, preparazione e confezionamento di generi alimentari.
2. Ai cani, accompagnati dal detentore a qualsiasi titolo, è consentito il libero accesso di cui al comma 1 purché obbligatoriamente muniti di guinzaglio e, all'occorrenza, di museruola. Tutti i cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari. Per i gatti è obbligatorio il trasportino. Il detentore a qualsiasi titolo deve aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso.
3. Agli esercizi pubblici, commerciali e ai locali aperti al pubblico viene concessa la facoltà di vietare l'accesso ai cani, purché esponghino all'ingresso in modo chiaro e visibile l'indicazione del divieto. In questo caso si invitano i titolari degli esercizi a predisporre idonei strumenti per poter eventualmente legare i cani all'esterno del negozio. Sono esclusi dal divieto i cani d'accompagnamento per i ciechi e in generale quelli addestrati per la pet therapy.
4. I cani accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli uffici comunali.
5. Nel caso del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica se prenotati, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia se non in grado di garantirne il trasporto in sicurezza.
6. Ai cani è consentito l'accesso muniti di guinzaglio e di eventuale museruola nelle case di cura, nelle case di riposo e nelle apposite aree degli ospedali per far visita ai proprietari ricoverati salvo diverse disposizioni della direzione sanitaria della struttura.
7. I cani che accompagnano i disabili e i non vedenti possono liberamente accedere a tutti i luoghi

pubblici.

8. In deroga al vigente regolamento cimiteriale (art. 131), ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso al cimitero purchè muniti di guinzaglio, museruola quando necessaria ed adeguato strumento per la raccolta delle deiezioni.

Art. 16 - Accesso ai giardini pubblici, parchi e aree verdi

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi giardini, parchi e aree verdi attrezzate se non diversamente segnalato.

2. E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche la apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori. Il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo è responsabile del controllo e della conduzione degli animali e risponde, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso.

3. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine le stesse siano chiaramente segnalate con appositi cartelli di divieto.

Art. 17 - Aree destinate ai cani

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico recintate, che sono individuate e segnalate con appositi cartelli, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrechino danni a cose.

2. Anche in tali spazi è obbligatorio rimuovere accuratamente le deiezioni solide ai sensi del successivo articolo 22 .

Art. 17-bis - Aree destinate ai cani – Comportamenti da tenere

1. E' obbligatorio entrare ed uscire dall'area cani con l'animale al guinzaglio e la museruola a disposizione; è possibile liberare il cane all'interno dell'area, solo dopo aver oltrepassato l'area filtro (doppio cancello).

2. Il cane non deve essere lasciato incustodito all'interno dell'area cani; il conduttore deve essere presente all'interno dell'area e avere il controllo visivo dell'animale, che deve obbedire al richiamo.

3. E' vietato lasciare bambini soli con il proprio cane all'interno dell'area; la supervisione degli adulti è indispensabile per prevenire pericolosi incidenti.

4. In caso di manifesta aggressività è obbligatorio che il proprietario del cane allontani l'animale dall'area.

5. E' vietato introdurre nell'area cani affetti a patologie potenzialmente contagiose per gli altri animali.

6. I cani che abbaiano in modo prolungato devono essere richiamati e se necessario allontanati dall'area onde evitare di rendere sgradita la presenza dell'area cani.

Titolo V - CANI

Art. 18 – Anagrafe canina - Smarrimento – Rinvenimento

1. Il proprietario, il possessore o il detentore, anche temporaneo, di un cane, compreso chi ne fa commercio, è tenuto ad iscrivere all'anagrafe canina il proprio cane.

2. In caso di cessione definitiva, il cedente e il nuovo proprietario sono tenuti a farne denuncia all'anagrafe canina entro quindici giorni. La cessione dei cuccioli è proibita dal presente regolamento fino ai 60 giorni di vita.

3. Il proprietario, il possessore o il detentore è tenuto a denunciare all'anagrafe canina la morte dell'animale ed eventuali cambiamenti di residenza entro quindici giorni.

4. All'atto dell'iscrizione all'anagrafe canina è eseguita, da veterinari accreditati, l'identificazione del cane con metodologia indolore. Se per qualsiasi motivo il sistema di identificazione dovesse risultare illeggibile, il proprietario, il possessore o il detentore è tenuto a provvedere nuovamente all'identificazione del cane.
5. La notifica del ritrovamento di un cane al proprietario, possessore o detentore, comporta l'obbligo del suo ritiro entro 5 giorni e del pagamento dei costi sostenuti per la cattura, le eventuali cure ed il mantenimento presso il canile.
6. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo senza ritardo al dipartimento di prevenzione veterinario di un'ASL o alla Polizia Locale del comune in cui è avvenuto il ritrovamento che dovrà prontamente comunicarla ai fini della registrazione nell'anagrafe canina.
7. I metodi di accalappiamento devono essere tali da evitare ai cani inutili sofferenze.
8. La scomparsa per qualsiasi causa del proprio cane deve essere denunciata dal proprietario, possessore o detentore, entro sette giorni al dipartimento di prevenzione veterinario o alla Polizia Locale territorialmente competenti. L'organo che ha ricevuto la denuncia di scomparsa deve registrarla nell'anagrafe canina.
9. Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali.

Art. 19 - Attività motoria e rapporti sociali

1. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria. I cani custoditi in box o recinto con spazio all'aperto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
2. Al fine di garantire il benessere del cane è fondamentale ospitarlo in un ambiente compatibile con le sue caratteristiche etologiche e non tenere in luoghi accessibili al cane prodotti pericolosi come insetticidi, detersivi, prodotti chimici o farmaci.
3. Ogni canile o rifugio pubblico o privato deve disporre di un'adeguata area di sgambamento per i cani, da usare con regolarità per ogni cane detenuto.
4. Al fine di tutelarne il benessere è consentito far abbeverare animali domestici o attingere acqua per lo stesso fine, dalle fontane pubbliche ad eccezione di quelle monumentali.
5. E' vietato tenere i cani in isolamento e in condizioni che rendono impossibile il controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
6. E' vietato detenere i cani legati tramite corda o catena o altro strumento di costrizione similare.

Art. 20 - Dimensione dei recinti

1. Per i cani custoditi in box la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 8 per cane adulto. Per la determinazione della superficie minima non si tiene conto dei cuccioli in fase di allattamento. Il box deve avere una parte ombreggiata e riparata dalle intemperie, con pavimentazione almeno in parte in materiale non assorbibile (es. piastrelle, cemento) antisdrucchiolo.
2. Le aree private in cui i cani sono detenuti e soggiornano liberi devono essere adeguatamente e completamente delimitate e recintate. I recinti in cui i cani sono detenuti devono avere le seguenti caratteristiche:
 - devono essere realizzati in rete metallica, con cancellata o con altro idoneo sistema di protezione, tale da non consentire la fuga dell'animale, lo scavalco, la fuoriuscita del muso, né il contatto, anche accidentale, con pedoni e bambini in transito sulla pubblica via;
 - devono avere un'altezza adeguata e superiore alla lunghezza del cane nella sua interezza;
 - la trama della rete e della struttura del recinto deve essere stretta e tale per dimensione da non consentire l'introduzione delle mani, in particolar modo, di quelle dei bambini;
 - i cancelli di ingresso devono essere muniti di apposito sistema di chiusura idoneo ad evitare l'uscita e la fuga del cane;

- dove è custodito almeno un cane in abitazioni con giardino o pertinenze, o adiacenti a vie, a spazi o aree aperte al pubblico, è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con almeno un cartello ben visibile, collocato al limite esterno della proprietà ed in prossimità dell'ingresso.

Art. 21 - Guinzaglio e museruola

1. I cani di proprietà circolanti nelle pubbliche vie o in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi condominiali comuni, sono condotti con guinzaglio di lunghezza non superiore a un metro e mezzo. La museruola, rigida o morbida, va sempre portata con sé e applicata al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta motivata delle Autorità competenti.

2. Nelle aree appositamente attrezzate e nelle proprietà private delimitate da recinzione i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore.

3. I cani iscritti nel registro dei cani a rischio potenziale elevato istituito ai sensi dell'Ordinanza del Ministero della Salute contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani devono essere sempre condotti con guinzaglio e museruola.

Art. 22 – Raccolta deiezioni

1. I cani, per i bisogni fisiologici, dovrebbero essere preferibilmente condotti negli spazi di terra in prossimità di alberi, negli spazi verdi, nelle aree attrezzate dei parchi pubblici ed in prossimità degli scolatoi a margine dei marciapiedi. In ogni caso i proprietari o i detentori sono obbligati all'immediata raccolta delle feci emesse dai loro animali, in modo preservare lo stato di igiene e decoro del luogo. A tal fine gli accompagnatori dei cani hanno l'obbligo di essere muniti di palette ecologiche o altra attrezzatura idonea all'asportazione delle deiezioni. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati alla effettuazione della raccolta delle feci.

Titolo VI – GATTI

Art. 23 - Definizione dei termini usati nel presente titolo

1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.

2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti, minimo due, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo. La presenza della colonia felina può essere segnalata tramite apposito cartello.

3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata responsabile.

Art. 24 - Tutela dei gatti liberi

1. I gatti liberi che vivono nel territorio sono tutelati dal Comune.

Art. 25 - Colonie feline

1. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio in collaborazione con l'Ufficio competente, le Associazioni ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.

2. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio esclusivamente per la loro tutela o per gravi motivazioni sanitarie.

Art. 26 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle responsabili

1. Il Comune riconosce e sostiene, anche tramite la stipula di accordi, l'attività benemerita dei cittadini che, come responsabili delle colonie feline, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti.
2. I privati e le associazioni di volontariato possono, previo accordo di collaborazione con il comune e d'intesa con l'ASL, gestire le colonie feline.
3. Al cittadino o cittadina responsabile è permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi habitat nel quale i gatti trovano cibo, rifugio e protezione.
4. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata dai/dalle responsabili o da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale.
5. L'accesso dei/delle responsabili a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario, che tuttavia, in caso di divieto di accesso, non dovrà ostacolare in alcun modo l'uscita dei gatti dalla sua proprietà; in casi di comprovati motivi relativi alla salute e tutela di gatti liberi residenti in aree private e nell'impossibilità di accedervi, i/le responsabili sottopongono e demandano all'Ufficio Polizia Locale e all'ASL le problematiche individuate, che con gli strumenti definiti dalla legge promuoveranno le azioni necessarie.
6. I/le responsabili sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto. Deve essere consentita la presenza costante di contenitori per l'acqua.
7. I/le responsabili potranno rivolgersi anche alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.

TITOLO VII – EQUIDI, BOVINI, OVINI, SUINI E ANIMALI DA CORTILE

Art. 27 – Detenzione di equidi

1. Gli equidi che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, atta a ripararli dal sole e dalle avverse condizioni atmosferiche, devono avere sempre disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
2. È fatto assoluto divieto di mantenere gli equidi in poste, sia all'interno dei box che all'aperto. È concesso di legare i cavalli solo per il tempo necessario alle operazioni di strigliatura e per gli interventi di mascalcia, ovvero per brevi soste.
3. La superficie minima del box deve essere "2 volte l'altezza al garrese x 2 volte l'altezza al garrese", ovvero per un cavallo di 160 cm di altezza al garrese la superficie minima corrisponde a $3,2 \text{ m} \times 3,2 \text{ m} = 10,24 \text{ mq}$. L'altezza dei ricoveri non deve essere inferiore ai 3 m di media e comunque adeguata alla taglia dell'animale, che deve poter stazionare senza problemi di movimento. Nel box si dovrà provvedere alla frequente sostituzione della lettiera per garantire l'adeguata igiene degli zoccoli. Le scuderie devono essere spaziose e ben aerate. La superficie minima del box per fattrici e stalloni è di 4 m x 5 m. È fatto comunque obbligo di garantire ogni giorno la possibilità agli equidi scuderizzati di compiere attività motoria libera all'aperta in un paddock di adeguate dimensioni.
4. È fatto divieto di tenere in segregazione sociale gli equidi. Gli animali scuderizzati devono poter avere la possibilità di relazionarsi con i propri simili. A tal uopo, le finestre superiori dei box devono essere lasciate aperte, affinché gli animali possano vedersi e fare attività di grooming.
5. I proprietari e/o detentori di equidi devono assicurare nutrimento adeguato secondo la razza, l'età e le condizioni fisiche degli animali, assistenza sanitaria e regolari interventi di mascalcia.
6. È fatto altresì divieto di impastoiare gli arti dei cavalli, accorciare il fusto della coda, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli.
7. Gli equidi impiegati in attività di lavoro non devono essere sottoposti a sforzi e/o pesi eccessivi, e devono godere di sufficiente riposo e alimentazione adeguata all'attività svolta.

8. È fatto divieto di utilizzare sugli equidi strumenti coercitivi che li possano danneggiare fisicamente e psicologicamente. Con particolare riguardo alle stereotipie comportamentali – detti “vizi di stalla” - come il ticchio d’appoggio e il ballo dell’orso, si sconsiglia l’utilizzo del collare costrittivo e l’immobilità forzata legando l’animale ai due lati della testa, a favore di una terapia atta al recupero comportamentale (spostamento dell’equide all’aperto, introduzione in un branco, arricchimento ambientale).

9. Gli equini non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche.

10. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati.

11. Il Comune si impegna ad autorizzare lo svolgimento di manifestazioni, pubbliche o aperte al pubblico, prove, di gare di equidi, o altri ungulati, nel rispetto dell’ordinanza ministeriale in merito e delle prescrizioni della Commissione Pubblico Spettacolo, solo dopo aver verificato, attraverso personale appositamente delegato e presente sul posto prima dello svolgimento della gara, che: a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato; b) il percorso della gara sia circoscritto con adeguate sponde tali da ridurre considerevolmente il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza delle persone che assistono; c) il Servizio Veterinario dell’ASL verifichi lo stato di salute e l’identità degli animali.

Art. 28 – Detenzione e allevamento bovini, ovini, suini e animali da cortile

1. La detenzione e l’allevamento a carattere familiare è consentito su aree private coperte e scoperte, previo parere favorevole da parte del Comune e comunicazione all’ASL, alle seguenti condizioni da dichiararsi all’atto della domanda:

- a) che l’allevamento sia compatibile con le regole della civile convivenza e del benessere animale;
- b) che siano preventivamente identificati il numero e la tipologia degli animali che si intende detenere;
- c) che le caratteristiche delle strutture di detenzione siano consone per le specie allevate;
- d) che i detentori degli animali mantengano il decoro urbano e applichino obbligatoriamente una corretta igiene zootecnica e una regolare ed efficace lotta contro insetti e roditori.

2. Come previsto dalla normativa vigente, previa autorizzazione del Comune sentito il parere dei competenti servizi veterinari dell’ASL, può essere consentita a domicilio la macellazione di suini, ovini e caprini per uso familiare. In particolare devono essere accertate idoneità, capacità e conoscenze professionali delle persone incaricate della macellazione, e deve essere verificato che le operazioni di immobilizzazione, stordimento e abbattimento siano condotte in modo tale da risparmiare agli animali eccitazioni, dolori e sofferenze evitabili. La macellazione a domicilio dei bovini per uso privato familiare è vietata.

Titolo VIII - VOLATILI

Art. 29 - Detenzione di volatili

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, devono essere preferibilmente tenuti in coppia.

2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non devono essere esposte a correnti d’aria, alla luce artificiale o solare diretta e lontano da fonti di calore; i contenitori dell’acqua e del cibo all’interno della gabbia devono essere sempre riforniti.

3. E’ obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all’aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore; gabbie e voliere devono essere pulite costantemente.

4. È consentita la detenzione in ambito urbano di singoli o piccoli gruppi di volatili da cortile. Tale detenzione deve avvenire salvaguardando gli aspetti igienico-sanitari, la quiete pubblica e il benessere degli animali.

5. E’ fatto divieto di:

- a) lasciare permanentemente all’aperto, senza adeguata protezione, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;

- b) tenere volatili acquatici permanentemente in spazi privi di stagni o vasche;
- c) mantenere i volatili legati al trespolo;
- d) strappare o tagliare le penne, amputare ali o arti, salvo che per ragioni mediche e chirurgiche, nel qual caso il medico veterinario che effettuerà l'intervento dovrà attestare per iscritto la motivazione, da conservarsi a cura del detentore dell'animale; detto certificato segue l'animale nel caso di cessione ad altri; il presente comma non si applica ai Centri di Recupero di animali selvatici.

Art. 30 - Dimensioni delle gabbie

1. La gabbia deve avere le dimensioni previste dalle norme vigenti, tali da permettere quantomeno l'esercizio delle funzioni motorie dei volatili.

Art. 31 – Protezione dei nidi

1. E' vietato danneggiare o distruggere i nidi degli uccelli durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, fatto salvo per lavori edili autorizzati purché eseguiti in tempi diversi dalla stagione riproduttiva. In caso di restauro o ristrutturazione di un immobile, il proprietario dovrà segnalare la presenza di eventuali nidi all' ufficio competente.

2. E' vietata l'opera di potatura ed abbattimento degli alberi nel periodo riproduttivo degli uccelli, tranne nei casi di assoluta necessità, in cui il proprietario dovrà segnalare la presenza di eventuali nidi all' ufficio polizia locale.

3. I nidi di rondine, balestruccio e rondone sono protetti ed è vietata a chiunque la distruzione.

Deroghe sono ammesse (in caso di demolizioni, restauri o ristrutturazioni) solo al di fuori del periodo di nidificazione, previa autorizzazione e a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali.

Titolo IX - ANIMALI ACQUATICI

Art. 32 – Ittiofauna

1. E' fatto divieto di:

- lasciare l'ittiofauna in vasche senza l'ossigenatore ed a temperature non conformi alle esigenze fisiologiche della specie;
- porre l'ittiofauna marina in acqua dolce e viceversa;
- detenere per qualsiasi motivo l'ittiofauna viva fuori dall'acqua, anche se posta sopra il ghiaccio e/o impianto refrigerativo, ad esclusione dei molluschi;

2. Le norme di cui al presente articolo sono da ritenersi valide sia per le attività commerciali o di ristorazione che per i singoli cittadini.

Art. 33 – Dimensioni e caratteristiche degli acquari

1. Il volume dell'acquario non deve essere inferiore a un litro per centimetro per i pesci che da adulti non superano i 5 cm di lunghezza e non deve essere inferiore a due litri per centimetro per i pesci che da adulti superano i 5 cm di lunghezza.

2. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.

3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

4. Devono essere presenti arredi, anche vegetali, atti a fornire luoghi di rifugio e di riposo.

Titolo X - ANIMALI ESOTICI

Art. 34 – Tutela degli animali esotici

1. Per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei Paesi di origine e dei quali non esistono specie stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.

2. I detentori a qualsiasi titolo di animali esotici e pericolosi devono conoscere le principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo, nonché disporre di ricoveri ed aree destinate e sufficientemente rapportate alle esigenze degli stessi, comunque aventi la imprescindibile idoneità alla prevenzione di rischi od incidenti alle persone.
3. L'allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Comune previo parere favorevole del Servizio Veterinario competente.
4. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrare, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della Legge n. 874/1975 e successive modifiche ed integrazioni.

Titolo XI - PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI A FINI SCIENTIFICI

Art. 35 – Tutela degli animali allevati e/o utilizzati a fini scientifici

1. Sul territorio comunale vengono incentivate iniziative volte all'implementazione dei metodi alternativi all'utilizzo degli animali a fini scientifici.
2. Il Comune incoraggia iniziative volte al recupero, riabilitazione ed affido di animali utilizzati per la sperimentazione. Gli animali che secondo il responsabile della ricerca, di concerto con il veterinario responsabile, sono avviabili alla riabilitazione, possono essere consegnati, in seguito a loro esplicita richiesta, a rappresentanti di Associazioni per la protezione degli animali comprese le guardie ecologiche volontarie, guardie zoofile e di protezione ambientale.

Titolo XII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 - Sanzioni.

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque commette una violazione del presente regolamento, che non sia già punita da altra specifica norma di legge, è soggetto al pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge n. 689 del 24/11/1981.
2. Chiunque commette una violazione agli articoli contenuti al Titolo III – Disposizioni Generali - del presente Regolamento, che non sia già punita da altra norma di Legge specifica, è soggetto al pagamento di una somma pari ad euro 200,00.
3. Le violazioni agli artt. 16, 17, 17-bis, 20, 21 e 22 del presente Regolamento comportano il pagamento in misura ridotta di euro 50,00 alla prima violazione, euro 100,00 alla seconda, euro 200,00 alla terza ed euro 450,00 alla quarta e successive.
4. Nei casi previsti dalla medesima Legge n. 689/81 e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si procede, altresì, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido.
L'animale sequestrato viene affidato in custodia ad un'apposita struttura di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge e previa convenzione.
Dopo la confisca, l'animale viene assegnato alla stessa struttura di accoglienza, che ne è depositaria, per essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca, in maniera documentata, il benessere dell'animale.
5. La violazione compiuta nell'esercizio di un'attività di allevamento, trasporto, addestramento e simili, o comunque commerciale, subordinata al rilascio di un'autorizzazione, licenza o altro atto di consenso comunque denominato, comporta l'obbligo di sospensione dell'attività, fino a che non venga rimossa l'inadempienza, e la successiva revoca del titolo abilitativo, qualora l'infrazione permanga oltre 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione o qualora lo stesso tipo di infrazione sia sanzionata più di due volte.

6. Al fine di assicurare una corretta e puntuale applicazione del presente Regolamento, l'Ufficio di Polizia Locale può provvedere alla predisposizione di campagne informative anche presso scuole, sedi comunali, associazioni, ambulatori veterinari.

Art. 37 – Utilizzo degli introiti delle sanzioni

1. Gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui al precedente articolo saranno incassati dal comune o riversati agli enti competenti secondo la normativa vigente e destinati ad attività inerenti la tutela degli animali.

Art. 38 – Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti alla Polizia Locale, alla Polizia Provinciale, al Corpo Forestale dello Stato, nonché tutte le altre Forze di Polizia che dovessero essere presenti sul territorio.

Per le attività di accertamento delle infrazioni delle norme sulla tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo il comune, ai sensi della L.R. 33/2009, può avvalersi, tramite convenzioni, della collaborazione delle guardie volontarie delle associazioni di cui all'articolo 120 della predetta legge alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e degli operatori volontari appartenenti alle medesime associazioni. La segnalazione di maltrattamenti è effettuabile da parte di qualsiasi cittadino.

Art. 39 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto o appositamente escluso dal campo di applicazione del presente regolamento valgono le norme stabilite dalle leggi comunitarie, nazionali, regionali e da altri regolamenti comunali.

2. Il presente regolamento revoca e sostituisce qualsiasi precedente regolamento comunale approvato inerente la medesima materia.

3. In caso di contrasto tra le norme del presente regolamento e norme gerarchicamente sovraordinate (comunitarie, nazionali e regionali), queste ultime prevalgono.

Art. 40 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore trascorsi 90 giorni dall' avvenuta esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato